

**FRANCO ROSCINI VITALI**

**Decreto Legislativo n. 139 del 18  
agosto 2015**  
*(Recepimento direttiva n. 34/13)*

**Febbraio 2016**

## **FRANCO ROSCINI VITALI**

### **DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 18 AGOSTO 2015**

#### **(Recepimento della direttiva n. 34/2013)**

Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre, recepisce la direttiva contabile n. 34/13.

Le nuove disposizioni, che riguardano bilanci di esercizio e consolidati, entrano in vigore dall'esercizio 2016: pertanto, i bilanci 2015 sono redatti in base alle norme precedenti, contenute nel codice civile e nei principi contabili nella versione revisionata dall'Organismo italiano di contabilità nel 2014 (per l'Oic 24 nel 2015).

Tuttavia, si deve considerare che, mentre i bilanci relativi all'esercizio 2015 sono in chiusura, le nuove norme sono già entrate in vigore.

Pertanto, la conoscenza della nuova versione degli articoli del codice civile in materia di redazione del bilancio (e, per il consolidato, del D.Lgs n. 127/91) può essere utile in sede di redazione dei bilanci 2015 per risolvere alcuni problemi, anche anticipando, ove possibile, le nuove regole.

In via generale, le novità si applicano a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016, ma dovrà essere effettuato il confronto con l'esercizio precedente, obbligo che sovente impone di acquisire i dati necessari.

Ovviamente, con riferimento a numerosi aspetti tecnici, si devono attendere i principi contabili che l'Organismo italiano di contabilità, in base al comma 3 dell'articolo 12, deve aggiornare sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

Tuttavia, alcune disposizioni non necessitano di particolari interpretazioni. Per esempio, con riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico, non essendo prevista alcuna deroga al comma cinque dell'articolo 2423-ter, che impone il confronto con gli importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente, gli schemi relativi al bilancio 2015 dovranno essere riscritti in base alle nuove regole.

Anche con riferimento ai criteri di valutazione è opportuno sapere, per esempio, che non è più possibile capitalizzare le spese di pubblicità: tra l'altro, il principio contabile Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, ne limita fortemente l'iscrizione nell'attivo.

L'ammortamento dell'avviamento è previsto in base alla vita utile e, nei casi eccezionali nei quali questa non è determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni. Tuttavia,

se l'ammortamento è stimato in un periodo superiore a dieci anni, gli amministratori devono motivare tale previsione.

Per l'avviamento, la norma transitoria consente di non applicare la nuova disposizione alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Pertanto, in via generale, non è necessario variare il piano di ammortamento, salva l'ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme. Ma anche in questo caso, nel bilancio 2016, si deve illustrare il comportamento seguito, nonché eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione.

Per la contabilizzazione dei derivati, il nuovo n. 11-bis) dell'articolo 2426 prevede un generale obbligo di valutazione al fair value: le nuove disposizioni operano dal 2016, senza previsione di norme transitorie e, pertanto, riguardano anche eventuali operazioni in corso.

Ancora, l'articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci: ne consegue che è opportuno redigere il rendiconto 2015 già in base alle nuove disposizioni che, sostanzialmente, sono quelle contenute nel principio contabile Oic 10.

In ogni caso, le imprese devono adeguare i piani dei conti inserendo le modifiche conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni: medesimo discorso per quanto riguarda i sistemi informativi.

Infine, le nuove disposizioni hanno un impatto già in sede di riapertura dei conti all'1 gennaio 2016.

### **Le criticità**

Il decreto legislativo n. 139/15 non introduce nel codice civile una rivoluzione contabile, ma certamente costituisce per molti aspetti una novità rilevante.

Si tratta, nella sostanza, del secondo, importante, recepimento di norme comunitarie da parte del nostro Paese e di quelli comunitari.

Il primo è avvenuto con il decreto legislativo n. 127/91, di recepimento delle direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati, abrogate dalla direttiva n. 34/13, fatto che conferma la novità dell'impianto normativo comunitario.

Rispetto alla situazione precedente tuttavia, quella attuale, ancorché meno dirompente, è per molti aspetti più delicata: infatti, il decreto del 1991 aveva previsto il differimento al 1993 dell'applicazione delle nuove norme, concedendo quasi due anni di tempo a imprese, professionisti, revisori e mondo finanziario per approfondire le novità.

Oggi lo scenario è diverso, anche perché imprese e professionisti sono tecnicamente cresciuti e la conoscenza delle norme del codice civile e delle disposizioni operative, costituite dai principi contabili, è di buon livello.

Tuttavia oggi è più breve, rispetto alla situazione del 1991, il tempo a disposizione per studiare e assimilare le nuove norme, che si applicano già a partire dai bilanci che hanno inizio dall'1 gennaio 2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati, a qualsiasi titolo, alla redazione dei bilanci devono fare un notevole sforzo in termini di aggiornamento e assimilazione dei nuovi articoli contenuti nel codice civile e, per il bilancio consolidato, nel decreto n. 127/91.

Le nuove disposizioni non interessano soltanto le imprese e i soggetti che ruotano intorno ad esse (sindaci e revisori in primis), ma riguardano, per esempio, anche le banche i cui funzionari devono imparare a "leggere" i nuovi bilanci, rendiconto finanziario compreso, per capire lo stato di salute delle imprese. Anche le software house devono comprendere tempestivamente la portata delle novità per poi tradurle nei software che le imprese devono utilizzare.

Una volta apprese le novità, seppur nelle linee essenziali, una delle prime incombenze sarà la predisposizione del piano dei conti, anche per evitare alcune situazioni verificatesi nel 1991 con il recepimento delle abrogate direttive.

A quel tempo, molte imprese non avevano adeguato tempestivamente i piani dei conti, affidandosi poi in sede di redazione dei bilanci a improbabili software che convertivano i dati contabili nel "bilancio Cee", com'era allora chiamato: errori e tempi dilatati di redazioni dei bilanci furono inevitabili.

Se le imprese non provvedono ad aggiornare per tempo le procedure, nel 2017, in sede di chiusura del bilancio 2016, ci sarà certamente qualcuno che invocherà l'utilizzo dei maggiori termini di approvazione del bilancio che, nella generalità dei casi, deve essere evitato.

Il principio contabile Oic 11 precisa che il postulato della conformità del procedimento di

formazione del bilancio ai principi contabili impone l'applicazione dei metodi di registrazione coordinati in sistema di scritture e la scelta di precisi criteri contabili. Il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati, perché la sua predisposizione avviene già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi.

Pertanto, la predisposizione di un adeguato piano dei conti, che deve essere utilizzato dall'1 gennaio 2016, è il primo passo indispensabile per gestire correttamente la contabilità, evitare errori e pervenire in tempi rapidi alla redazione del bilancio.

Per fare qualche esempio, nel piano dei conti devono essere previsti appositi sottoconti intestati alle imprese consociate: non è ipotizzabile, in particolare nelle situazioni complesse, pensare di "recuperare" a fine 2016 tali informazioni.

Medesimo discorso con riferimento ai conti relativi alla contabilizzazione dei derivati, mentre nei conti relativi alle immobilizzazioni immateriali deve essere eliminato quello relativo alle spese di pubblicità, non più capitalizzabili dal 2016.

Tra i conti economici intestati a, ricavi, proventi, costi e oneri, devono essere eliminati quelli relativi alla parte straordinaria che è stata abrogata ed aggiunti quelli relativi alle operazioni con le imprese consociate e ai derivati.

Un'ulteriore considerazione riguarda l'intento della nuova direttiva che si può sintetizzare in poche parole: semplificazione per le imprese di minori dimensioni e obblighi aggiuntivi per quelli di dimensioni maggiori.

Questo emerge dalla lettura dei "considerando" (premesse) della direttiva: il "considerando 1" precisa che la direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea".

Il "considerando 2" rammenta che il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

Il legislatore nazionale, con il D.Lgs n. 139/15, tiene conto dell'intento del legislatore comunitario e introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2435-ter, che regola il bilancio delle micro imprese, e detta nuove disposizioni anche per la redazione del bilancio in forma abbreviata nel rispetto del divieto, previsto dall'articolo 16 paragrafo 3 della direttiva, di imporre ulteriori obblighi di informativa rispetto a quelli previsti.

Per le imprese maggiori, invece, vi sono obblighi aggiuntivi che riguardano, in alcuni casi la totalità di esse, mentre in altri soltanto alcune.

### **Le novità in sintesi**

- \* Introdotto il principio generale della rilevanza
- \* Principio della prevalenza della sostanza sulla forma riferito a operazioni o contratti
- \* Schema di stato patrimoniale: azioni proprie a riduzione del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; derivati iscritti tra le attività o i fondi; eliminazione dei conti d'ordine
- \* Schema di conto economico: eliminata la parte straordinaria; introdotte voci per rettifiche di valore di strumenti finanziari derivati e voci per società consociate
- \* Nuovo articolo 2425-ter relativo al rendiconto finanziario
- \* Criteri di valutazione: costo ammortizzato per immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti; spese di pubblicità e spese di ricerca non più ammortizzabili (resta la possibilità di capitalizzare spese di impianto, ampliamento e sviluppo); avviamento ammortizzato in base alla vita utile o al massimo in dieci anni; strumenti finanziari derivati valutati al fair value
- \* Nota integrativa informazioni relative a: impegni, garanzie a passività potenziali in sostituzione dei conti d'ordine; elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali; rapporti finanziari con gli amministratori
- \* Bilancio in forma abbreviata senza rendiconto finanziario e valutazione al costo ammortizzato, ma che recepisce le novità in materia di derivati
- \* Micro-imprese: bilancio senza rendiconto finanziario e senza nota integrativa se inserite alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale
- \* Bilancio consolidato: alcune novità e conferme

## LE NUOVE DISPOSIZIONI

### **Principi di redazione del bilancio**

Le modifiche riguardano gli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile ai quali, dal punto di vista tecnico-operativo, corrisponde il principio contabile Oic 11 che l'Organismo italiano di contabilità nel 2014 non ha aggiornato in attesa delle novità ora introdotte.

L'articolo 2423, comma 1, include ora nel bilancio anche il rendiconto finanziario che, pertanto, è parte integrante dello stesso al pari di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. La relazione precisa che la presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società.

Il nuovo articolo 2425-ter prescrive che dal rendiconto finanziario devono risultare, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari derivanti dalle attività operativa, di investimento, di finanziamento, ivi comprese le operazioni con i soci.

La relazione, in risposta ad un'osservazione delle Commissioni Parlamentari che chiedevano l'inserimento nell'articolo 2425-ter di maggiori dettagli operativi, precisa che le prescrizioni di carattere tecnico troveranno collocazione nei principi contabili nazionali che l'Organismo italiano di contabilità emanerà ai sensi dell'articolo 12. In effetti, già oggi l'Oic 10 contiene le regole per la redazione del documento in questione.

Il successivo comma 4 dell'articolo 2423 prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. Si tratta dell'enunciazione del principio della "rilevanza" o "significatività" (o "materialità"), di fatto già presente nel nostro ordinamento e contenuto anche nel principio contabile Oic 11.

La relazione precisa che il principio consente di migliorare l'informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un'eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze.

Inoltre, l'inserimento nell'articolo 2423 del codice civile del principio generale della "rilevanza", che riguarda tutte le disposizioni successive, potrebbe riflettersi anche su eventuali impugnative strumentali del bilancio, disincentivandole.

Passando all'articolo 2423-bis, il nuovo numero 1-bis) prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, eliminando il precedente riferimento alla funzione economica dell'elemento (voci) dell'attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all'operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva.

Inoltre, la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella "economica" e l'applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili, i quali in tal caso acquisiscono importanza fondamentale.

In pratica è regolamentato un concetto già presente nel principio contabile Oic 15 in riferimento alla cancellazione dei crediti per la quale ha rilevanza la sostanza contrattuale.

Sul piano applicativo questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che già disciplinano specifiche fattispecie.

Pertanto, si possono ipotizzare alcune, diverse, situazioni riferite a casistiche nelle quali la legge già dispone un trattamento contabile rispetto ad altre nelle quali sono assenti specifiche disposizioni di legge.

La legge, per esempio, già dispone il trattamento contabile del leasing che, per il momento, resta immutato come precisa la relazione perché si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia in modo complessivo.

In altri casi, la legge già obbliga a rappresentare contabilmente l'operazione in base alla prevalenza della sostanza economica dell'operazione: è il caso delle operazioni di retro locazione finanziaria (articolo 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).

In altre situazioni è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili. E' il caso della deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti per la quale l'articolo 101 comma 5 del Tuir rimanda direttamente ai principi contabili, nel caso all'Oic 15 che, come già accennato, dà rilevanza alla sostanza economica piuttosto che alla forma o titolazione del contratto.

In altre situazioni, invece, sono assenti specifiche prescrizioni: in tali casi l'operazione dovrebbe essere rappresentata in base alla sostanza. E' il caso, per esempio, delle imprese che inviano all'estero, in Paesi extracomunitari, beni per essere lavorati: al termine della lavorazione i beni rientrano in Italia. In alcuni casi, queste imprese, per semplificare le procedure doganali, fatturano i beni a titolo di esportazione e, alla fine della lavorazione, importano gli stessi beni lavorati, pagando al prestatore estero soltanto la

differenza, pari alla lavorazione eseguita. Per esempio: fatturano 100 e importano per 130, perché il costo della lavorazione è 30. In queste ipotesi, è evidente che, in presenza di notevoli movimentazioni, la contabilizzazione "formale" dell'operazione comporta che gli importi di ricavi e acquisti nel conto economico risultano "gonfiati", mentre la sostanza dell'operazione consiste nella rappresentazione della sola lavorazione pari a 30.

### Principi di redazione del bilancio

Articolo 2423 comma 1 c.c. -----	rendiconto finanziario (Oic 10)
Articolo 2423 comma 4 c.c. -----	principio di rilevanza
Articolo 2423-bis numero 1-bis) -----	sostanza economica operazione/contratto

### Schemi di bilancio

Le novità principali riguardano le eliminazioni, nello stato patrimoniale, dei conti d'ordine e, nel conto economico, della parte straordinaria.

Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni devono redigere il rendiconto finanziario, secondo lo schema dettato dai principi contabili, che, in base al nuovo articolo 2425-ter, suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento. L'obbligo non riguarda le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata e tantomeno le micro imprese, perché la direttiva vieta di imporre alle imprese minori la redazione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dalla stessa.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto economico sono modificati gli articoli 2424 e 2425 del codice civile: inoltre, è modificato l'articolo 2424-bis "Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale" con l'aggiunta del comma sette il quale prevede che le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto (in una riserva negativa), ai sensi di quanto dispone l'articolo 2357-ter che detta medesima previsione.

Il divieto di iscrivere le azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale riguarda anche quelle non destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società.

Nessuna modifica, invece, è apportata all'articolo 2425-bis relativo all'iscrizione nel conto economico di taluni ricavi, proventi, costi e oneri.

Nell'attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, l'attuale voce "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità" riguarda ora i soli "costi di sviluppo", in quanto "ricerca e pubblicità" non sono più capitalizzabili e costituiscono costi di esercizio.

Nelle immobilizzazioni finanziarie la voce "altre imprese" è sostituita con "imprese sottoposte al controllo delle controllanti" che impone di evidenziare le partecipazioni nei confronti delle imprese "sorelle" ("consorelle" o "consociate"): questa voce è aggiunta anche tra quelle relative ai crediti immobilizzati. Medesime previsioni nell'attivo circolante con l'aggiunta di apposite voci, e nel passivo tra i debiti.

Come già illustrato, sempre nell'attivo sono eliminate, nelle immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante, le voci che riguardano le azioni proprie, perché queste s'iscrivono con segno negativo in una riserva di patrimonio netto: sono sostituite dalla voce "strumenti finanziari derivati attivi", mentre nel passivo questi strumenti sono iscritti, tra i Fondi per rischi e oneri, in un'apposita voce.

Sempre nel patrimonio netto è inclusa la Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, conseguenza dell'obbligo d'iscrizione in bilancio dei derivati finanziari.

Nei Ratei e Risconti attivi e passivi non s'iscrivono più aggi e disaggi sui prestiti che, come crediti, debiti e titoli, entrano a far parte della valutazione con il metodo del costo ammortizzato.

Nell'articolo 2424 è eliminato il terzo comma, relativo alle disposizioni sui conti d'ordine, la cui informativa è ora fornita nella nota integrativa.

Anche il conto economico recepisce gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati con l'aggiunta di due nuove voci, nell'area D "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie": la prima riguarda le rivalutazioni, la seconda le svalutazioni. Alla titolazione dell'area in questione è aggiunta la parola "passività" che deve essere messa in relazione con l'iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale dei derivati passivi.

Nell'area finanziaria del conto economico (area C), poi, sono aggiunte voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese "sorelle").

La novità più importante riguarda l'eliminazione, nel conto economico, delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria, non più prevista: importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali sono illustrati nella nota integrativa.

Da notare che è la direttiva che vieta di includere nel conto economico la sezione straordinaria, senza alcuna possibile diversa interpretazione o comportamento da parte degli Stati membri.

L'eliminazione della parte straordinaria potrà comportare qualche problema perché impone il "trasloco" di alcuni accadimenti "eccezionali" nella gestione operativa: è il caso, per esempio, di proventi e oneri derivanti dal cambiamento di principi contabili e dalla correzione di errori. Tuttavia, la nota integrativa deve contenere l'illustrazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali.

L'eliminazione della parte straordinaria si riflette anche nella fase di transizione alle nuove disposizioni con riferimento, per esempio, all'eliminazione delle spese di pubblicità in corso d'ammortamento.

### **Schemi di bilancio**

Stato patrimoniale:

- eliminati conti d'ordine
- azioni proprie nel patrimonio netto
- nuove voci per imprese "sorelle" e derivati

Conto economico:

- nuove voci per derivati
- eliminata area straordinaria

### **Criteri di valutazione**

I criteri di valutazione contenuti nel decreto si possono suddividere in due tipologie: nuovi criteri, sino ad ora non presenti nelle norme in materia di redazione del bilancio, e criteri che modificano quelli esistenti.

I nuovi criteri di valutazione riguardano immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti valutati applicando il criterio del costo ammortizzato: pertanto, in alcuni casi, i titoli non sono più valutati al costo di acquisto, i crediti non più solo al valore di presumibile realizzo e i debiti non più al valore nominale, possibilità che tuttavia rimane per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Con riferimento ai titoli il nuovo criterio di valutazione, per il richiamo operato dal n. 9 dell'articolo 2426, si applica anche a quelli iscritti nell'attivo circolante e, per espressa previsione del n. 7, anche al disaggio e all'aggio su prestiti. La norma precisa che il costo

ammortizzato, per i titoli, si utilizza, “ove applicabile” e la relazione chiarisce che questo avviene solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.

Il criterio del costo ammortizzato, che tiene conto del fattore temporale (attualizzazione, che non riguarda i titoli), prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale: i principi contabili preciseranno i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia.

Tuttavia, la norma transitoria, contenuta nell’articolo 12, al comma 2 consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Altro criterio di valutazione che debutta nel codice civile è il *fair value* per gli strumenti finanziari derivati sia di copertura sia speculativi, obbligatorio anche per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La previsione normativa, contenuta nel nuovo numero 11-bis) dell’articolo 2426, si applica a partire dal 2016 anche alle situazioni già in essere, in quanto non è stata prevista alcuna norma transitoria: anche in questo caso le indicazioni tecniche e operative saranno dettate dai principi contabili.

I criteri di valutazione che non sono nuovi, ma modificano quelli esistenti, riguardano oneri pluriennali e avviamento.

Le spese di pubblicità e quelle di ricerca non saranno più capitalizzabili, mentre rimane la possibilità di capitalizzare i costi d’impianto e ampliamento (max. 5 anni) e quelli di sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Infatti, con riferimento agli oneri pluriennali, il numero 5 dell’articolo 2426 non elenca più le spese di pubblicità e quelle di ricerca, ma comprende soltanto costi di impianto e ampliamento e costi di sviluppo: come accennato, l’ammortamento dei primi deve avvenire entro un periodo non superiore a cinque anni, mentre per quelli di sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni.

Da notare che non è dettata una norma transitoria e, pertanto, eventuali costi di pubblicità e (più difficilmente) di ricerca in corso di ammortamento sono trattati in base alle nuove disposizioni: pertanto, un’attenzione particolare deve essere posta al bilancio 2015 che, in ogni caso, sarà oggetto di confronto con quello del 2016 redatto in base alle nuove disposizioni.

Per le spese di pubblicità, tra l’altro, non si tratta di una novità dirompente, perché il principio contabile Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali già limita l’iscrizione nell’attivo delle stesse.

L'ammortamento dell'avviamento è previsto in base alla vita utile e, nei casi eccezionali nei quali questa non è determinabile, entro un periodo non superiore a dieci anni. Tuttavia, se l'ammortamento è stimato in un periodo superiore a dieci anni, gli amministratori dovranno motivare tale previsione: poi, cosa ne penseranno gli azionisti se, per esempio, il recupero dell'investimento è previsto in venti o trent'anni?

Anche per l'avviamento, la norma transitoria consente di non applicare la nuova disposizione alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l'ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme, trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.

Inoltre, con riferimento all'avviamento, il nuovo n. 3 dell'articolo 2426, recependo una prassi contabile consolidata, precisa che il ripristino (ripresa di valore) della rettifica (svalutazione) delle immobilizzazioni non si applica mai a tale asset.

Per l'iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali e dell'avviamento permane l'obbligo di acquisire il consenso del collegio sindacale: la relazione precisa che non è stata accolta l'osservazione delle Commissioni Parlamentari di attribuire il consenso al revisore legale, perché il collegio sindacale ha una funzione di controllo, mentre il revisore interviene in una fase successiva fornendo il proprio giudizio sul bilancio.

Infine, nell'articolo 2426 è stato meglio riformulato il n. 8-bis), relativo alla valutazione delle poste in valuta, senza tuttavia modificarne la sostanza, mentre il n. 12 è stato abrogato in quanto riferito alla rilevanza, regolamentata ora in via generale dall'articolo 2423 comma 4.

### Costo ammortizzato

Crediti, debiti e titoli a partire dai bilanci 2016 sono valutati con il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, in alcuni casi, i titoli (di debito) non sono più valutati al costo di acquisto, i crediti non più solo al valore di presumibile realizzo e i debiti non più al valore nominale, possibilità che tuttavia rimane per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Per la definizione di costo ammortizzato, l'articolo 2426 comma 2 precisa che si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, ovvero gli IAS/IFRS. La relazione al decreto legislativo precisa inoltre che la tecnica del costo ammortizzato, che individua una configurazione di valore riconducibile all'alveo del costo storico, permette una migliore rappresentazione delle componenti di reddito legate alla vicenda economica delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (sia

attivi che passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

Con riferimento ai titoli il nuovo criterio di valutazione, per il richiamo operato dal n. 9 dell'articolo 2426, si applica anche a quelli iscritti nell'attivo circolante e, per espressa previsione del n. 7, anche al disaggio e all'aggio su prestiti che non si espongono più nelle voci Ratei e Risconti attivi e passivi. La norma precisa che il costo ammortizzato, per i titoli, si utilizza, "ove applicabile" e la relazione chiarisce che questo avviene solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentono.

La norma impone inoltre che la valutazione di crediti e debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale, che comporta l'attualizzazione (non per i titoli) e prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base del rendimento effettivo dell'operazione e non di quello nominale. I principi contabili preciseranno i casi nei quali si applica il nuovo criterio e la relativa metodologia che riguarderà, in particolare, crediti e debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato (situazione che può verificarsi a volte nei "gruppi" di imprese).

Tuttavia, la norma transitoria, contenuta nell'articolo 12, al comma 2 consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci, relative a titoli, crediti e debiti, riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Vediamo cosa cambia rispetto alla situazione precedente.

#### *Oic 15 Crediti e Oic 19 Debiti*

L'Oic 15 (Crediti) e l'Oic 19 (Debiti), si occupano dello scorporo di interessi attivi/passivi impliciti inclusi nel ricavo/costo di vendita/acquisto di beni o prestazione di servizi: per ambedue i principi la sostanza è la medesima e speculare.

Il principio contabile Oic 15 disciplina lo scorporo degli interessi attivi effettuato in relazione ai crediti commerciali, con scadenza oltre dodici mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi o con interessi bassi.

L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari al prezzo di mercato con pagamento a breve termine del bene/servizio. Se non è possibile determinare il prezzo di mercato del bene a breve termine (ipotesi non ricorrente), il ricavo è determinato attualizzando il credito ad un appropriato tasso di interesse. L'ammontare degli interessi impliciti, costituito dalla

differenza tra il valore nominale del credito e il corrispettivo a pronti, è rilevato inizialmente tra i risconti passivi.

Gli interessi attivi sono considerati di competenza dell'esercizio o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente in base alla durata del credito. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo: la differenza (valore nominale del credito-corrispettivo a pronti) è ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato.

Lo scorporo non riguarda i crediti finanziari a media e lunga scadenza concessi a debitori senza corresponsione d'interessi o con interessi bassi, perché non derivano da operazioni di scambio di beni o servizi e, pertanto, non vi è un ricavo da rettificare.

#### *Decreto legislativo 139/15*

In attesa dell'aggiornamento dei principi contabili Oic 15 e Oic 19 si può ipotizzare che la novità principale riguardi crediti e debiti finanziari che attualmente non sono soggetti ad attualizzazione.

Con riferimento a crediti e debiti commerciali, costo ammortizzato e attualizzazione, in via generale, potrebbero non comportare cambiamenti, anche considerando il principio generale della rilevanza (articolo 2423 comma 4, c.c.) che potrebbe rendere non necessaria, in molti casi, l'applicazione a importi con scadenza entro l'arco temporale già oggi previsto dai principi Oic 15 e Oic 19 (entro i dodici mesi).

Nel caso in cui si debba effettuare l'attualizzazione, il solo effetto contabile è costituito dalla sostituzione della contropartita che passa, per esempio con riferimento ai crediti, dai Risconti passivi agli stessi crediti (si veda l'esempio nel box riferito ai crediti).

Invece, la situazione cambia per crediti e debiti finanziari che, in precedenza, in base ai principi Oic 15 e Oic 19, non comportavano alcuna attualizzazione: si vedano le scritture contabili e gli esempi.

## La contabilità

### **Crediti commerciali: Oic 15 attuale\***

Crediti a Ricavi

Ricavi a Interessi attivi (per la componente finanziaria)

Interessi attivi a Risconti passivi

Risconti passivi a Interessi attivi (interessi di competenza)

### **Crediti commerciali: decreto legislativo 139/15**

Crediti a Ricavi

Ricavi a Crediti (per la componente finanziaria)

Crediti a Interessi attivi (interessi di competenza)

*La novità riguarda l'imputazione in avere dei crediti anziché nei Risconti passivi*

### **Crediti finanziari: Oic 15 attuale**

Nessuna attualizzazione

### **Crediti finanziari: decreto legislativo 139/15**

Gli aspetti che devono essere considerati per valutare se il credito da iscrivere in bilancio debba essere rettificato rispetto al valore nominale, ovvero all'ammontare di cassa finanziato, sono:

- eventuale sostenimento di costi di transazione o esistenza di commissioni "up-front";
- eventuale previsione di interessi contrattuali ad un tasso che si discosta (significativamente) da quello di mercato.

Limitandoci negli esempi successivi a circostanze che escludono l'esistenza di costi di transazione e/o commissioni "up-front", ipotizziamo la concessione di un finanziamento a tre anni di 1.000 al tasso contrattuale annuo dell'1 per cento, quando l'utilizzo di un tasso di mercato, avrebbe comportato la previsione di un tasso più elevato, ad esempio pari al 3 per cento.

In tale circostanza sarà necessario attualizzare il credito ma anche valutare la motivazione sottostante all'aver posto in essere una transazione con le citate condizioni.

In sostanza, il concedente sta riconoscendo un beneficio alla controparte che accende il finanziamento, pari ai minori flussi di cassa che quest'ultima dovrà corrispondere rispetto a quelli che avrebbe dovuto corrispondere nel caso avesse stipulato un finanziamento simile a tassi di mercato.

Per esempio, il finanziamento potrebbe essere stato concesso a condizioni più favorevoli, rispetto al mercato, in quanto contestualmente è stato stipulato un contratto di fornitura, in esclusiva, di beni o servizi. In tale circostanza, il differenziale tra l'ammontare concesso come finanziamento e il valore attuale dello stesso considerando il tasso di mercato, nella sostanza, costituirebbe uno sconto commerciale sui beni e servizi di futura fornitura. Pertanto, tale differenziale sarà registrato inizialmente, al momento dell'accensione del finanziamento, come costo a riduzione del credito, ma rappresentando nella sostanza uno sconto commerciale deve essere riscontato lungo la durata del contratto di fornitura di beni o servizi, secondo criteri che dovranno essere determinati sulla base delle condizioni previste dal contratto di fornitura. Le scritture sono:

Credito a Banca

Sconti passivi commerciali a Credito (per la componente finanziaria)

Risconto attivo a Sconti passivi commerciali

Sconti passivi commerciali a Risconto attivo (sconti commerciali di competenza)

Credito a interessi attivi (interessi di competenza)

Un secondo esempio potrebbe riguardare un finanziamento "agevolato" concesso a una società controllata del soggetto erogante il finanziamento, senza controprestazioni sostanziali da parte di quest'ultima. In tale caso, la differenza tra il valore attuale dei flussi di cassa del finanziamento, determinato sulla base dei tassi di mercato, e l'ammontare finanziato costituirebbe nella sostanza una contribuzione capitale. Pertanto, una

contabilizzazione che privilegiasse la sostanza dell'operazione rispetto alla sua forma, in linea con la prassi contabile internazionale, dovrebbe condurre alla contabilizzazione di tale differenziale a patrimonio netto per il soggetto finanziato ed ad incremento del valore della partecipazione per il soggetto erogante, alla stregua di una contribuzione in natura.

Scritture in partita doppia:

1) Soggetto finanziato. Rileva una contribuzione di capitale:

Banca 100 a Diversi	
	Debiti 95
	Riserva 5

2) Soggetto finanziatore. Rileva un incremento della partecipazione:

Diversi	a	Banca 100
Crediti	95	
Partecipazione	5	

Le considerazioni in precedenza svolte con riferimento crediti finanziari sono identiche e speculari per quanto riguarda i debiti finanziari.

## Derivati

Il recepimento della direttiva 34/13 ha consentito di porre rimedio alla mancanza di norme sulla valutazione e contabilizzazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

Il D.Lgs n. 139/15 integra l'articolo 2426 del codice civile, nel quale confluiscono alcune disposizioni relative alla valutazione degli strumenti finanziari attualmente contenute nell'articolo 2427-bis, e regola anche il trattamento di utili e riserve che conseguono dalla valutazione al *fair value*.

La norma prevede un generale obbligo di valutazione degli strumenti derivati al fair value, anche se lo strumento derivato è inglobato in un altro titolo.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 2426 precisa che per le definizioni di "strumento finanziario", "attività e passività finanziaria", "strumento finanziario derivato", "*fair value*" si

fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea che, in sostanza, sono gli IAS/IFRS.

Il nuovo n. 11-bis) dell'articolo 2426, con riferimento ai criteri di valutazione, prevede che i derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value* con imputazione delle variazioni nel conto economico, oppure direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto in caso di copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata: la riserva è successivamente imputata nel conto economico in base alle modalità dell'operazione in modo tale che utili e perdite maturati sullo strumento derivato sterilizzino le oscillazioni di valore dell'elemento oggetto di copertura.

Pertanto, la norma prevede un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al *fair value* di elementi presenti nel bilancio (variazioni contabilizzate nel conto economico), oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione (variazioni contabilizzate nel patrimonio netto).

In sostanza, se la copertura si riferisce a flussi finanziari futuri, le variazioni di *fair value* dello strumento derivato sono "parcheeggiate" in un'apposita riserva del patrimonio netto in attesa del riversamento nel conto economico al momento della manifestazione dei fenomeni economici oggetto di copertura.

Inoltre, gli elementi (attivi e passivi) oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi d'interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito, sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, la cui esistenza deve essere verificata sin dall'inizio: la valutazione "simmetrica" riguarda la parte coperta, ovvero il rischio oggetto di copertura.

In particolare, la copertura sussiste se è documentata la stretta correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Inoltre, se gli strumenti finanziari non sono inquadrati in un'operazione di copertura (derivati speculativi), eventuali utili derivanti dalla valutazione al *fair value* sono accantonati in una riserva non distribuibile, obbligo che non sussiste in caso di utili derivanti dalla valutazione di strumenti derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca a elementi presenti nel bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

Nello stato patrimoniale i derivati sono iscritti, a seconda dei casi, tra le attività finanziarie immobilizzate o del circolante o tra i fondi del passivo.

Nel conto economico le variazioni di valore sono rilevate nelle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, salvo nel caso di coperture relative a oscillazioni del prezzo di merci o materie prime (*commodities*) che sono rilevate nella gestione operativa.

#### *La contabilità fino al 2015*

Fino al 2015 i derivati costituiscono “operazioni fuori bilancio”. I principi contabili di riferimento sono l’Oic 31, relativo ai Fondi per rischi e oneri e l’Oic 3 che riguarda l’informativa nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il primo prevede che le perdite relative a strumenti derivati, se probabili, devono essere evidenziate in bilancio tramite l’accantonamento a un Fondo per l’ammontare della perdita: generalmente si dovrebbe trattare delle perdite relative a derivati speculativi, ovvero non di copertura.

La situazione opposta, che si verifica quando il derivato speculativo è positivo, non comporta alcuna contabilizzazione perché si tratta di proventi non ancora conseguiti.

In definitiva, minus e plusvalenze dei derivati di copertura generalmente non sono oggetto di rilevazione in bilancio sino al momento della manifestazione finanziaria, mentre per quelli speculativi rilevano solo le perdite probabili il cui ammontare non coincide generalmente con il *fair value*.

#### *La contabilità dal 2016*

Vediamo cosa cambia contabilmente dal 2016, rispetto alla situazione precedente, in attesa dei chiarimenti che saranno contenuti nel principio contabile che l’Organismo italiano di contabilità (Oic) deve predisporre per effetto dell’articolo 12, comma 3, del D.Lgs n. 139/15.

La relazione al decreto precisa, tra l’altro, che i principi contabili potranno fornire elementi applicativi e indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, per esempio, le operazioni di copertura.

Dal 2016 tutti i derivati sono valutati al *fair value* e rilevati in bilancio, anche se non è stato pagato un corrispettivo al momento dell’acquisizione: anche quelli speculativi, con rilevazione di utili e perdite nel conto economico ma eventuali utili non sono distribuibili.

I derivati di copertura si suddividono in due categorie in base alla tipologia di copertura: copertura di *fair value* o *fair value hedging* e *cash flow* o *cash flow hedging*.

Le coperture di *fair value*, che riguardano elementi presenti in bilancio, comportano la valutazione simmetrica dell’elemento coperto e dello strumento di copertura e la

rilevazione delle variazioni di valore (*fair value*) nel conto economico, nella parte finanziaria o gestionale a seconda della natura dell'elemento coperto (finanziaria o *commodities*). Gli utili relativi a derivati di copertura sono distribuibili.

Invece, la copertura di elementi di futura manifestazione (*cash flow hedge*) comporta la rilevazione delle variazioni di valore in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto e la successiva imputazione nel conto economico in base alle modalità dell'operazione stessa (si tratta, per esempio, di derivati sul rischio di prezzo di materie prime). Le riserve di patrimonio non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

### *La transizione*

Le nuove disposizioni si applicano dai bilanci 2016, senza previsione di norme transitorie e pertanto, tutti i derivati, anche quelli già in essere, devono confluire nel bilancio 2016: le disposizioni riguardano anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma non riguardano le micro imprese le quali non possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 2426 n. 11-bis.

Per le imprese che redigono il bilancio in forma completa le informazioni relative ai valori di apertura all'1 gennaio 2016, con particolare riferimento al *fair value*, sono contenute, per effetto dell'articolo 2427-bis, nella nota integrativa del bilancio 2015.

Invece, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potrebbero incontrare qualche difficoltà, non essendo in precedenza obbligate a riportare nella nota integrativa il *fair value* dei derivati (articolo 2435-bis, comma 5 c.c.): di conseguenza, l'Oic, che detterà anche le disposizioni per la transizione alle nuove regole, potrebbe esonerare tali imprese dal fornire l'informazione retrospettiva.

## DERIVATI

		Oic 31----	Perdite a conto economico: accantonamento,
			se probabili, con contropartita un Fondo
<b>Situazione attuale</b>			Derivati speculativi----- rilevano solo perdite
		OIC 3-----	
			Derivati di copertura ----- non rilevano
		Derivati speculativi -----	utili/perdite nel conto economico,
			anche se non è stato pagato un
<b>Dal 2016</b>			prezzo di acquisto.
			Utili non distribuibili
			Di elementi in bilancio --- valutazione
			simmetrica e variazioni a conto econ.
			Utili distribuibili
		Derivati di copertura	
			Di elementi futuri ----- variazioni
			a riserva di patrimonio netto

### **Nota integrativa**

Il documento più complesso del bilancio è la nota integrativa, la cui redazione mette sovente in crisi gli addetti ai lavori: con il recepimento della direttiva si arricchisce di nuove informazioni e, inoltre, è interessata dalle novità relative a principi generali e criteri di valutazione.

Innanzitutto, il nuovo articolo 2427 precisa che le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci

sono indicate nei citati schemi. Si tratta di un obbligo già anticipato dal principio contabile Oic 12 nella versione revisionata nel 2014.

Procedendo secondo l'ordine dell'articolo 2427, la prima novità è costituita dal n. 3 che prevede le informazioni relative alle spese pluriennali capitalizzate tra le quali non sono più compresi i costi di ricerca e quelli di pubblicità: pertanto, l'informativa riguarderà soltanto eventuali costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.

Il numero 9), tra l'altro interessato dalla soppressione dei conti d'ordine, prevede numerose informazioni relative a: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti delle imprese del gruppo tra le quali sono comprese ora anche le imprese "sorelle". In particolare, si segnala l'obbligo d'informativa delle passività potenziali, che riguarda le situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un Fondo per rischi e oneri.

Il numero 13 prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico: i principi contabili, probabilmente, preciseranno che è necessaria non solo la loro quantificazione, ma anche l'effetto sul risultato del bilancio.

Il successivo n. 16 impone di evidenziare non solo l'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci (obbligo già vigente), ma anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando tasso d'interesse, principali condizioni, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Le ulteriori informazioni richieste dal numero 18 riguardano situazioni non ricorrenti, in quanto relative a *warrants* e opzioni.

Invece, sono rilevanti per molte imprese le informazioni richieste dai successivi numeri 22-*quater*), *quinquies*), *sexies*) e *septies*).

Il primo richiede le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. In sostanza, si tratta di un ampliamento della previsione sino ad ora contenuta nell'articolo 2428 relativo alla relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l'informativa "trasloca" nella

nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il principio contabile Oic 29, sono quelli “nuovi” che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre).

I successivi numeri 22-quinquies) e sexies) riguardano le informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato di cui l'impresa fa parte, mentre il numero 22-septies) è relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

A questo punto sono terminate le novità che riguardano la generalità delle imprese, mentre per quelle che detengono strumenti finanziari derivati l'articolo 2427-bis impone ulteriori informazioni relative al fair value degli stessi e alle relative modalità di valutazione. Inoltre, devono essere fornite le informazioni relative alle modalità di contabilizzazione delle variazioni di fair value, se a conto economico o a patrimonio netto.

Infine, la nota integrativa è interessata anche dalle ulteriori novità relative, per esempio, all'illustrazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

### **Nota integrativa articolo 2427 c.c.**

#### Informativa:

- \* secondo l'ordine negli schemi
- \* n. 3 no pubblicità/ricerca
- \* n. 9 ex conti ordine, ampliata
- \* n. 13 elementi ricavo/costo entità/incidenza eccezionali
- \* n. 16 rapporti con amministratori e sindaci, ampliata
- \* n. 18 warrants e opzioni
- \* n. 22-quater) natura/effetti fatti di rilievo post chiusura esercizio
- \* 22-quinquies), sexies) impresa che redige il consolidato
- \* 22-septies) destinazione utili/copertura perdite

Articolo 2427-bis informazioni strumenti finanziari derivati

## **Imprese minori**

Il codice civile, sino alla redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2015, detta le regole per la redazione dei bilanci in forma completa e dei bilanci in forma abbreviata.

A questi bilanci, con il recepimento della direttiva, si aggiungono i bilanci delle micro imprese la cui disciplina è contenuta nel nuovo articolo 2435-ter. Si tratta delle società che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

Queste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata: medesima previsione per i criteri di valutazione. La semplificazione più significativa è l'esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura della garanzie reali prestate, impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché relative ai compensi degli amministratori. Le micro imprese non applicano le disposizioni relative agli strumenti derivati, non redigono il rendiconto finanziario e neppure la relazione sulla gestione: altre semplificazioni potranno essere previste dai principi contabili relativamente, per esempio, alla fiscalità differita.

Anche le micro imprese devono effettuare il deposito del bilancio perchè il Mef non ha recepito la possibilità, contenuta nella direttiva, di esonero da tale obbligo: in effetti, nel nostro Paese soltanto le imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali ne sono esonerate.

Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono presentare il bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti indicati sopra.

Le società (non quotate) che superano i limiti citati, ma rimangono nei limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, che restano immutati, seguono le disposizioni dell'articolo 2435-bis che subiscono numerosi cambiamenti.

Con riferimento allo schema di stato patrimoniale, la novità più rilevante riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte al netto degli ammortamenti, come nei bilanci in forma ordinaria, con obbligo di indicare nella nota integrativa i movimenti delle immobilizzazioni.

Le modifiche allo schema di conto economico sono la conseguenza di alcune nuove disposizioni: è eliminata la parte straordinaria e, con riferimento all'area finanziaria, sono integrati i riferimenti alle voci che possono essere raggruppate.

Le novità più rilevanti riguardano la nota integrativa. Innanzi tutto, a differenza della norma precedente che enunciava in negativo le informazioni che si possono omettere, il nuovo articolo 2435-bis enuncia in positivo le informazioni che devono essere inserite con diretto riferimento all'articolo 2427.

Pertanto, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a, criteri di valutazione, movimenti delle immobilizzazioni, debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, oneri finanziari imputati ai valori dell'attivo, impegni, garanzie e passività potenziali, elementi di ricavo e costo eccezionali, numero medio dei dipendenti, rapporti economici con amministratori e sindaci, operazioni con parti correlate, accordi fuori bilancio, strumenti finanziari derivati, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e dati dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato. Rispetto alla situazione precedente la nota integrativa risulta semplificata, anche se i principi contabili potranno "recuperare" alcune informazioni che, seppure non espressamente richiamate, rientrano nell'obbligo di informativa dei criteri di valutazione (per esempio, svalutazioni e cambiamenti di stime).

Tuttavia, in alcuni casi l'obbligo d'informativa, rispetto alla situazione precedente, aumenta: è il caso degli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali che devono essere illustrati, anche a causa dell'abrogazione della parte straordinaria del conto economico. Fino al 2015 l'articolo 2435-bis non prevedeva l'illustrazione nella nota integrativa di proventi e oneri straordinari. Così per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che devono essere descritti nella nota integrativa: in precedenza l'illustrazione era prevista nella relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio che, generalmente, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata non presentano alle condizioni previste dall'articolo 2435-bis che restano immutate.

La nuova norma prevede, anche per queste imprese, l'applicazione di alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 2423 e 2423-ter, nonché di alcune disposizioni contenute negli articoli 2424 e 2426. In particolare, obbligo di fornire informazioni complementari nel caso queste siano necessarie, facoltà di non rispettare obblighi irrilevanti, obbligo di disapplicare norme incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta e di seguire le norme in materia d'iscrizione in bilancio dell'avviamento.

Le società in questione, sono esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e dall'adozione del metodo del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti, ma non è previsto alcun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati.

Con riferimento a questi ultimi, la previsione legislativa è condivisibile, perché se un'impresa che redige il bilancio in forma abbreviata decide di fare ricorso a strumenti finanziari complessi, quali sono i derivati, deve poi essere in grado di gestirli.

### **Imprese minori**

#### Bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis c.c.)

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e dall'adozione del metodo del costo ammortizzato. Ulteriori esoneri, alcuni in linea con quelli attuali.

Nessun esonero per quanto riguarda le novità in materia di derivati.

#### Micro imprese (nuovo articolo 2435-ter c.c.)

quelle che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- totale attivo dello stato patrimoniale 175 mila euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 350 mila euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità

Redigono lo schema di stato patrimoniale e di conto economico come le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori.

Non applicano le disposizioni relative ai derivati.

### **Bilancio consolidato**

Il decreto modifica numerosi articoli del D.lgs n. 127/91 relativo alla redazione del bilancio consolidato.

Innanzitutto sono incrementati i limiti che obbligano alla redazione del bilancio consolidato. L'obbligo scatta quando sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 20 milioni di euro; totale delle vendite e delle prestazioni 40 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250.

Si noti che i limiti in questione, che identificano le grandi imprese, sono quelli già previsti dal principio contabile Oic 9 che impone a tali società di applicare il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile ai fini della verifica dell'eventuale perdita durevole di valore delle immobilizzazioni.

Nulla cambia circa le modalità di calcolo delle soglie che continuano ad essere computate al lordo dei rapporti infragruppo. L'esonero non si applica agli enti d'interesse pubblico (EIP) di cui al D.Lgs 39/10, decreto che riguarda anche la revisione degli EIP: pertanto, se la controllante o una delle controllate è un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.

Invece, è introdotto un altro caso di esonero che scatta quando le controllate sono tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28, che detta i casi di esclusione, nel quale è precisato che l'ipotesi di esclusione per impossibilità di ottenere tempestivamente le necessarie informazioni si verifica "in casi eccezionali".

Le norme in materia di bilancio consolidato recepiscono poi tutte le disposizioni del bilancio di esercizio relative agli schemi, compresa l'introduzione del rendiconto finanziario consolidato e al contenuto della nota integrativa.

Si applicano al bilancio consolidato anche le novità relative ai principi generali contenute negli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. Tra l'altro, con riferimento alla possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, la relazione precisa che nel bilancio consolidato questo principio ha una portata più ampia rispetto al bilancio di esercizio, perché si applica anche alla procedura stessa di consolidamento. In conseguenza dell'introduzione di tale norma di carattere generale, sono soppressi tutti i riferimenti all'irrelevanza contenuti nei vari articoli. Ovviamente, come per il bilancio di esercizio, è introdotto l'obbligo di illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali è stata attuata la disposizione.

Con riferimento al consolidamento delle partecipazioni, è richiamata anche la data di acquisizione ai fini dell'eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento.

Più rilevante è la modifica, apportata all'articolo 33, relativa all'ipotesi in cui la differenza che emerge dall'eliminazione delle partecipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva, situazione che si verifica quando il prezzo pagato per l'acquisto è maggiore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata. Tale differenza, analogamente a quanto previsto dai principi contabili internazionali, è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di

reddito del conto economico consolidato: pertanto, non è più possibile l'iscrizione tra le riserve.

Anche al bilancio consolidato si applicano i principi contabili che l'Organismo italiano di contabilità deve aggiornare in base all'articolo 12 del decreto.

### **Bilancio consolidato**

Obbligo se sono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale attivi 20 milioni di euro
- totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 40 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 250

Le modalità di calcolo delle soglie continuano ad essere computate al lordo dei rapporti infragruppo.

### **Revisione legale**

Il decreto modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/10 in materia di revisione legale. La norma prevede ora che il giudizio del revisore sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio riguarda anche la conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.

### **Altre disposizioni**

Il decreto, poi, apporta alcune modifiche di coordinamento ad altri provvedimenti legislativi, in particolare al D.Lgs 173/97 (bilanci delle imprese di assicurazione), al D.Lgs 38/05 (decreto con cui sono stati introdotti gli Ias/lfrs) e al D.Lgs 39/10 (revisione). Di particolare interesse è la modifica a tale ultimo decreto con una novità all'articolo 10 che, come già

illustrato, amplia la nozione e il contenuto del giudizio di coerenza riferito alla relazione sulla gestione espresso dal revisore.

Infine, un altro schema di decreto legislativo abroga e sostituisce il D.Lgs n. 87/92 (Bilanci delle banche e degli istituti finanziari) e interviene su diverse norme contenute D.Lgs n. 385/93 in materia di bilanci degli intermediari.

### **Norme transitorie e finali**

Il decreto contiene norme transitorie di particolare interesse.

L'articolo 12, titolato "Disposizioni finali, transitorie", innanzi tutto precisa che le nuove disposizioni entrano in vigore dall'1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.

Il comma 2 regola situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazione contenuti nell'articolo 2426 del codice civile potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci.

In particolare, i nuovi criteri di valutazione più critici riguardano l'applicazione del costo ammortizzato per la valutazione di titoli, crediti e debiti e l'ammortamento dell'avviamento: la norma transitoria consente di non applicare le nuove disposizioni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

Con riferimento al costo ammortizzato applicato ai titoli, la norma sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 1 dell'articolo 2426 con riferimento ai titoli immobilizzati ma che, per il richiamo operato dal successivo n. 9, si applica anche ai titoli iscritti nell'attivo circolante.

Per crediti e debiti l'articolo 12, comma 2, sterilizza in via transitoria quanto prevede il numero 8 del medesimo articolo, ovvero l'applicazione del costo ammortizzato, con disposizione che riguarda anche disaggio e aggio sui prestiti.

Per l'avviamento, il riferimento è al numero 6 dell'articolo 2426: pertanto, in via generale, non si rende necessario variare il piano di ammortamento, salva l'ipotesi del cambiamento di stima dello stesso che, tuttavia, prescinde dalle nuove norme, trattandosi di situazione già prevista dal codice civile e dai principi contabili.

Infine, il comma 3 dell'articolo 12 dispone che l'Organismo italiano di contabilità aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e delle conseguenti modifiche apportate a codice civile e D.Lgs n. 127/91. A tale proposito, la norma cita l'articolo 9-bis del D.Lgs n. 38/05 e la relazione rammenta che tale decreto riconosce nell'Oic il soggetto istituzionalmente preposto a fornire supporto sia al

Parlamento sia agli Organi Governativi nel processo di formazione della normativa e della regolamentazione contabile, compresa l'elaborazione dei principi contabili.

La relazione precisa che i principi contabili saranno di particolare utilità con riferimento alla prima applicazione delle nuove disposizioni. Inoltre, ai principi contabili occorrerà fare riferimento per la declinazione pratica, compresa la descrizione delle possibili casistiche, di alcune norme di carattere generale riferite, ad esempio, ai principi di rilevanza e della sostanza economica: medesimo discorso per l'applicazione di aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, per esempio, operazioni di copertura, costo ammortizzato e attualizzazione.

### **Problematiche fiscali**

Il recepimento della direttiva contabile n. 34/13 impone la revisione di alcune disposizioni tributarie in materia di reddito di impresa.

Le novità, che riguardano i bilanci a partire dal 2016, in alcuni casi comportano la soluzione di problematiche fiscali, anche per evitare inutili e difficoltosi doppi binari.

Per esempio, sono contabilizzati in bilancio gli strumenti finanziari derivati e, pertanto, l'articolo 112 del Tuir dovrà essere aggiornato, estendendo probabilmente alcune regole già applicate dalle imprese las alle imprese che redigono il bilancio in base al codice civile e ai principi contabili nazionali.

In altri casi la normativa fiscale dovrebbe estendere a tutte le imprese il principio di derivazione, relativamente ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicati nel bilancio, che l'articolo 83 Tuir prevede per le imprese las.

In via generale, non dovrebbero verificarsi perdite di gettito, ma eventualmente spostamenti di componenti negativi e positivi da un esercizio all'altro, a volte anche a favore del fisco.

D'altra parte le norme fiscali hanno già sperimentato il recepimento delle regole dettate dai principi contabili, con riferimento al riconoscimento delle perdite a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio (Tuir, articolo 101, comma 5 e principio contabile Oic 15). Le nuove disposizioni di recepimento della direttiva rendono indispensabili i riferimenti tecnici che saranno contenuti nei principi contabili.

Tra l'altro, è lo stesso legislatore fiscale che sempre con riferimento ai crediti, nel decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, amplia ai fini fiscali la presa diretta del comportamento tenuto nel bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, estendendola al momento nel quale sono riconosciute le perdite relative a piccoli crediti e

a quelle derivanti da procedure concorsuali (articolo 13 che inserisce nell'articolo 101 del Tuir il comma 5-bis). Medesimo discorso per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che determinano il valore della produzione sulla base di un rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti (articolo 7).

Altra situazione riguarda ancora i crediti, ma anche debiti e titoli, che sono valutati al costo ammortizzato che prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell'operazione e non sulla base di quello nominale.

Il recepimento della direttiva comporterà poi alcuni affinamenti di carattere formale: è il caso, per esempio, della scomparsa nel conto economico dell'area straordinaria e della conseguente illustrazione nella nota integrativa dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali, che comporterà la rilettura di alcune disposizioni in materia di Irap che fanno riferimento a tale area.

In altre situazioni, invece, le nuove disposizioni non impongono modifiche alle norme fiscali: è il caso, per esempio, del divieto di ammortizzare le spese relative alla ricerca di base e quelle di pubblicità perché l'articolo 108, commi 1 e 2 non ne impone la capitalizzazione.

Medesimo discorso per l'ammortamento dell'avviamento perchè le disposizioni fiscali operano già oggi in via autonoma e prevedono regole che prescindono dal comportamento tenuto in bilancio: piuttosto, anche in considerazione dell'attuale contesto economico, sarebbe il caso di ridurre il periodo di ammortamento dagli attuali diciotto anni, per esempio, ai dieci di lontana memoria.

**Franco Roscini Vitali**